

Dott. Raniero Ciani (ODCEC Siena)

La revisione legale delle piccole s.r.l.

criticità e suggerimenti

Riferimenti normativi

- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
- ISQC1 , ISA 220 (si occupano direttamente del controllo di qualità)
- D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (G.U. n. 38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6), noto come «Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza» (CCI)
- Nuovo testo [art. 2477 c.c.](#) (art 379 CCI)
- Nuovo testo [art. 2086 c.c.](#) (art 375 CCI)

Opportunità e criticità

- si aprono interessanti **opportunità professionali per i revisori e i consulenti**
- esistono anche varie **criticità** che, se mal comprese e gestite, possono esporre il revisore a rilevanti **rischi professionali** e creare notevoli **problemi alle società revisionate**



Società obbligate/ Numero revisori			
	A	B	
	commercialisti (revisori)	srl soggette ai nuovi obblighi	procapite (B/A)
abruzzo	3.211	3.070	1,0
basilicata	917	957	1,0
calabria	4.379	2.142	0,5
campania	14.243	11.767	0,8
emilia romagna	8.331	17.346	2,1
friuli vg	1.812	3.484	1,9
lazio	13.765	17.894	1,3
liguria	3.022	3.360	1,1
lombardia	19.498	46.669	2,4
marche	2.957	5.146	1,7
molise	501	517	1,0
piemonte	6.537	11.671	1,8
puglia	10.106	7.196	0,7
sardegna	2.047	2.511	1,2
sicilia	8.511	6.426	0,8
toscana	7.201	13.042	1,8
trentino aa	1.397	4.424	3,2
umbria	1.557	2.335	1,5
valle d'aosta	181	314	1,7
veneto	8.160	20.070	2,5
ITALIA	118.333	180.341	1,5

Fonte dati:
 - Fondazione Nazionale Commercialisti (per i commercialisti(revisori))
 - Ungdc su dai Aida/Bureau Van Dijk (per il numero dei soggetti)
 (si veda Il Sole24 ore 18-3-2019, pag. 10)

Principi di revisione: quali?

- Anche la revisione delle piccole s.r.l. dovrà basarsi sui [principi di revisione internazionale \(ISA\)](#): come è noto, il nostro sistema (come quelli dell'UE e di molti Paesi) dal 1-1-2016 non riconosce altri principi o regole di controllo (art. 11 D.lgs. 39/2010, «principi di revisione»)
- Peraltro, gli stessi ISA prevedono che debbano essere applicati **tenendo conto delle dimensioni e delle operazioni delle entità** (in genere, operazioni relativamente semplici e poco numerose, accentramento di funzioni in poche persone)

- L'IFAC (che emana gli ISA), ha da poco pubblicato una DP sui [principi di revisione per le LCEs](#) (entità meno complesse), che dovrebbe condurre alla pubblicazione di un set di principi di revisione applicabili solo a queste entità (si veda: <http://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities>)
- Resta da vedere poi **se, quanto e quando** detto eventuale set di principi di revisione sarà recepito dalle varie legislazioni, o se continueremo ad applicare gli ISA completi anche per le entità meno complesse

Secondo quanto riferito da Raffaele Marcello del CNDCE ad un convegno sul collegio sindacale e sulla revisione legale del 25-3-2019, organizzato dagli ordini di Torino, Milano, Roma e Bari (fonte: [Eutekne.info](#) del 26-3-2019), a proposito dei principi di revisione sulle piccole imprese ha affermato quanto segue:

«il Consiglio Nazionale sta discutendo con il MEF sulla possibilità di prevedere una sorta di *revisione ridotta*»

Alcune peculiarità relative alla revisione delle piccole società

Le piccole società, **generalmente**:

- 1. Non dispongono di un sistema di controllo interno (SCI) efficace:** di conseguenza:
 - il revisore non potrà fare affidamento sul SCI, e non saranno quindi effettuati test di conformità
 - le strategie di revisione saranno quindi esclusivamente basate sui test di sostanza, con campioni necessariamente più numerosi (= maggior mole di lavoro per avere lo stesso livello di ragionevole sicurezza)
- 2. Delegano all'esterno alcune funzioni chiave,** (si rimanda all'ISA 402) come ad es. la tenuta delle scritture contabili, l'elaborazione delle paghe, l'assistenza IT; quindi:
 - il revisore dovrà valutare il grado di affidabilità di detti fornitori di servizi e i riflessi sul bilancio
 - la collaborazione di questi fornitori è essenziale per il lavoro del revisore (la mancanza di collaborazione può essere un problema!)
- 3. Non dispongono di strumenti minimi di controllo** (manca ad esempio la **contabilità di magazzino**), con conseguenti possibili limitazioni allo svolgimento di alcune importanti procedure di revisione (le c.d. «*scope limitation*»)



Principali criticità

Rischio di incarico

- Prima di accettare la nomina, il revisore dovrebbe effettuare un'adeguata valutazione del **rischio di incarico** (che può essere **normale**, **medio** o **elevato**)
- Se detto rischio dovesse risultare **elevato** e il revisore non è in grado di rispondere in modo adeguato a detto rischio (es. affidarsi a specialisti per le aree a rischio), **il revisore non dovrebbe accettare l'incarico**, non solo per i rischi sul versante dei controlli di qualità ma anche per quelli dal lato delle eventuali responsabilità civili

Principali criticità

La revisione richiede tempo

La revisione **richiede tempo**, soprattutto il primo anno e tanto più nei casi in cui non c'è mai stato nessun revisore (il nostro caso). Infatti:

1. occorre **conoscere la società** (che è un «oggetto sconosciuto» al revisore), le persone, le procedure, le problematiche
2. occorre **ricostruire e verificare la stratificazione temporale** di alcune poste di bilancio, come ad esempio:
 - le immobilizzazioni,
 - i mutui,
 - il tfr,
 - le altre voci attive e passive a lungo termine
 - il patrimonio netto
 - Il magazzino (es. strati lifo)

Principali criticità


Gli errori nei bilanci

NB:

Bilancio attendibile = conforme ai
PPCC di generale accettazione (es.
OIC, IAS/IFRS)

- Trattandosi di società che non sono mai state sottoposte a revisione, è verosimile attendersi la presenza di **errori significativi**, tali da richiedere correzioni
- Dal punto di vista contabile, per la **correzione degli errori** commessi in esercizi precedenti, occorre procedere come segue:
 - dev'essere contabilizzata **direttamente a riserva**, senza quindi impattare sul risultato economico. Si rimanda all'*OIC 29, par. 47-53* e allo *IAS 8, par.41-49*
 - ai soli fini comparativi, si dovranno **anche correggere i dati relativi all'esercizio precedente**

Principali criticità



Attenzione al patrimonio netto!

- E' possibile che l'entità delle correzioni proposte dal revisore, se recepite, sia tale da **azzerare il patrimonio netto** o portarlo in deficit
- Potrebbe di conseguenza essere necessaria una **ricapitalizzazione**

Suggerimenti

Anticipare i tempi!

Si consiglia di non aspettare la scadenza del **16 dicembre 2019** per procedere alla nomina del revisore, e di farlo **quanto prima**, dato che:

- Le eventuali **correzioni** da fare possono essere **gestite senza affanni ed insieme al revisore nominato**, che potrà fornire il supporto tecnico necessario
- più si ritarda, più è complicato **gestire le conseguenze delle correzioni** (es. ricapitalizzazione, eventuali spiegazioni da fornire alle banche), che devono essere attentamente valutate
- più si ritarda, più è probabile che il revisore sia **impossibilitato a svolgere certe procedure di revisione** (ad esempio, la verifica delle quantità in rimanenza all'inizio dell'esercizio), con conseguenti possibili riflessi sul suo giudizio professionale («*scope limitation*»).

NB: nel caso sia impossibilitato a verificare le quantità iniziali di magazzino, il revisore potrà esprimere un giudizio **sullo SP ma non su tutto il CE**: sulla variazione delle rimanenze - e quindi sull'**utile** - non potrà infatti esprimersi !


Suggerimenti

Cosa dovrebbe fare il commercialista/consulente nell'immediato (e in vista della revisione)?

In tutte le fasi del processo di revisione il **ruolo del commercialista/consulente** è essenziale: può trasformare l'obbligo della revisione da «**problema**» ad **opportunità**, sia per la società, sia per lui stesso, in considerazione della necessaria attività di assistenza e consulenza.

1. Fare una **ricognizione delle principali problematiche di bilancio** (quelle che, se non risolte, potrebbero impedire al revisore il rilascio di una «*clean opinion*»), per preparare il cliente e valutare con lui il da farsi
2. **Informare il cliente** del nuovo obbligo di revisione, spiegando che:
 - può (deve!) comportare **importanti cambiamenti** sul bilancio e sui comportamenti contabili sinora seguiti
 - comporta dei **costi**
 - può apportare **benefici** di vario tipo (ad esempio, può migliorare i rapporti fra i soci, verso le banche; miglioramento del sistema di controllo interno e del controllo di gestione)

Suggerimenti



Essere molto chiari sulle conseguenze degli aggiustamenti non recepiti

- Il commercialista dovrebbe informare il proprio cliente che, **in caso di mancata correzione del bilancio**, il revisore potrebbe (alternativamente):
 - esprimere un **giudizio con rilievi** (se gli errori - o le *scope limitation* - sono significativi),
 - esprimere un **giudizio negativo** (se gli errori sono significativi e pervasivi),
 - emettere una **dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio** (se le *scope limitation* sono significative e pervasive)
- In questi casi, le **conseguenze** sono facilmente immaginabili, ed possono impattare negativamente sui rapporti verso le banche, i fornitori, l'Agenzia delle Entrate, eventuali soci di minoranza, ecc., il revisore e, molto probabilmente, verso lo stesso commercialista (che potrebbe diventare il capro espiatorio)



Si consiglia di informare il cliente **anche formalmente** (es. tramite **pec**), per evitare di sentirsi accusare con frasi del tipo: «perché non me l'avevi detto?» (o peggio). Si sa, patti chiari...

Suggerimenti

Iter a seguire per la nomina

Una procedura da seguire per evitare perdite di tempo e problemi potrebbe essere la seguente:

1. Il commercialista e/o il suo cliente dovrebbero selezionare un **potenziale revisore**, che potrà effettuare senza impegno una **valutazione del rischio di incarico** e del **rischio di revisione** (alcune di dette analisi devono essere effettuate con la collaborazione del commercialista)
2. Il potenziale revisore dovrà spiegare al cliente e/o al suo consulente in contenuto del suo lavoro e che, qualora siano individuati **errori significativi**, dovranno essere fatte le dovute correzioni, in mancanza delle quali potrebbero esserci riflessi negativi sul suo giudizio professionale (e conseguenze)
3. Qualora ritenga di accettare l'eventuale incarico, il revisore dovrà presentare una **proposta economica e professionale** contenente gli elementi essenziali (fra i quali il corrispettivo, l'oggetto dell'incarico, le scadenze, l'organizzazione del lavoro di revisione)
4. Qualora **non si raggiunga un accordo** (il revisore ritiene eccessivi i rischi e/o la società ritiene eccessivo il compenso), non si sarà comunque perso tempo perché si saranno evitati problemi per tutti
5. Nel caso in cui **si raggiunga un accordo**, l'assemblea procederà alla nomina e il revisore potrà iniziare il suo lavoro

Suggerimenti



Informare il cliente che occorre invertire la rotta / 1

Si dovrà informare il cliente della necessità di **stoppare alcuni comportamenti contabili** in quanto non più tollerabili e contro il suo stesso interesse, come ad esempio:

- magazzino «a tappo»
- «effetto autovelox» su ricavi
- ricavi in nero
- dipendenti /straordinari in nero

Suggerimenti



Informare il cliente che occorre invertire la rotta / 2

Si dovrà contestualmente consigliarlo sulla necessità di **iniziare comportamenti virtuosi**, come ad esempio:

- adottare alcuni **strumenti essenziali di controllo**, come ad esempio un minimo di contabilità di magazzino (esistono soluzioni economiche e che non assorbono tempo): è uno strumento necessario al cliente, ancor prima che per la revisione
- effettuare regolarmente l'**inventario** di magazzino e valutarlo correttamente (non «a tappo»)
- iniziare a pensare ad un **sistema di controllo interno** minimale (anche – ma non solo - in vista del nuovo art 2086 c.c.)
- essere tempestivo ed accurato nell'**invio dei documenti/informazioni al commercialista** che tiene la contabilità

Suggerimenti



L'approccio corretto alla revisione (vale per le piccole, le medie e le grandi società)

1. Massicce dosi di **scetticismo professionale**:

- occhi aperti
- mai dare nulla per scontato
- basarsi sempre e solo sui documenti e sui fatti, mai sulle impressioni/emozioni

2. **Atteggiamento collaborativo ma fermo**:

- evitare qualsiasi atteggiamento «**poliziesco**» (concetto estraneo alla revisione); al contrario, nei limiti del possibile, cercare di venire in contro alle **esigenze organizzative del cliente** (es. pianificare il lavoro cercando di essere meno invasivi possibile)
- essere collaborativi non vuol affatto dire non fare il lavoro secondo gli standard professionali (ad esempio) «per non disturbare troppo il cliente»: **la tempistica necessaria alla revisione e le procedure da applicare le decide il revisore** secondo il proprio giudizio professionale, e nessuno può interferire nelle sue valutazioni

Perché i controlli di qualità?

Chi revisiona i revisori?

1. I vari *stakeholder* (es. investitori, soci, dipendenti, banche, fornitori, fisco) prendono le decisioni sulla base dei **bilanci**
2. Una delle condizioni perché quelle decisioni siano corrette è che i bilanci siano **attendibili**
3. I revisori **verificano l'attendibilità dei bilanci**.

La loro è quindi un'**attività privata di interesse pubblico**, assolutamente cruciale per il funzionamento di qualunque sistema economico, e in quanto tale:

- dev'essere rigorosamente **regolamentata** da leggi e standard professionali condivisi
- deve essere adeguatamente **controllata**

Perché i controlli di qualità?

Obiettivo del controllo di qualità

Il **controllo (esterno) di qualità** ha come obiettivo primario di accertare che il lavoro dei revisori sia **efficace**, il che può avvenire solo se:

- la revisione è svolta da **soggetti idonei** sotto il profilo tecnico, organizzativo e deontologico
- la revisione è svolta in conformità alle norme di **legge** e secondo **standard professionali condivisi**
- esiste un adeguato **sistema sanzionatorio** per i revisori che non svolgono correttamente il loro lavoro

Il **controllo di qualità** è un condizione necessaria (ma non **sufficiente**) per il miglioramento dell'efficacia della revisione nel nostro ordinamento e, di conseguenza, della qualità ed affidabilità dei bilanci.

Occorrerebbe poi modificare alcune regole:

- su **chi nomina il revisore** (è giusto che il controllato scelga e nomini il proprio controllore? peraltro, ovunque è così, perché altri metodi hanno forse difetti peggiori)
- sui **compensi** (dovrebbero essere tariffati in base a parametri di bilancio, senza contrattazione, perché se i compensi non sono adeguati, la revisione non può essere efficace)

Contenuti del controllo di qualità



Prassi dure a morire

ATTENZIONE

Si riscontrano ancora casi in cui viene emessa la relazione di revisione senza aver documentato in tutto o in parte il lavoro di revisione (tradotto: **mancano le carte di lavoro**).

In questi casi:

- il revisore **sta dichiarando il falso**: nella relazione afferma di aver basato la revisione sugli ISA ([modello relazione pulita.docx](#)), quando gli stessi ISA prescrivono che il lavoro di revisione sia adeguatamente documentato (fra gli altri, si veda ISA 230)
- dal punto di vista del **controllo di qualità**, il lavoro non documentato si considera non fatto
- nel caso di **avvicendamento del revisore**, se quello entrante non ha modo di visionare le carte del revisore uscente (es. perché non esistono, in tutto o in parte), questo può produrre conseguenze sulla sua relazione di revisione, che dovrà chiaramente documentare anche nei confronti di soggetti terzi (per approfondimenti, si veda ISA 510)
- in caso di **richieste da parte di Autorità** che possono esigere l'esibizione delle carte di lavoro (es. Autorità Giudiziaria, Agenzia Entrate), le conseguenze civili e penali sono facilmente immaginabili

Contenuti del controllo di qualità

Il controllo di qualità negli Standard Professionali

Gli ISA che si occupano direttamente del controllo di qualità sono i seguenti:

- **ISQC 1**: disciplina il controllo di qualità **relativo al sistema di controllo di qualità** implementato dai soggetti abilitati alla revisione: per il D.lgs. 39/2010 art.20 comma 13, questo Standard è applicabile solo alle società di revisione (che di per sé è applicabile anche alle persone fisiche, che comunque devono dotarsi anche loro di un sistema di controllo interno dei qualità)
- **ISA 220**: disciplina controllo di qualità **relativo ai singoli incarichi di revisione**

Contenuti del controllo di qualità

Chi fa in controlli? /1

Il D.Lgs.39/2010 stabilisce che, per quanto riguarda il controllo di qualità sui revisori legali che non hanno incarichi EIP (sostanzialmente le quotate) sono di competenza del **MEF**, che si avvale di **persone fisiche**.

In base ai commi da 6 a 12 dell'art.20 D.Lgs.39/2010, le persone fisiche che possono svolgere il controllo di qualità per conto del MEF devono avere alcuni [requisiti](#), fra i quali:

1. «Essere in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio,
2. nonché della formazione specifica in materia di controllo della qualità» [...]
3. «essere revisori legali iscritti nel Registro che:
 1. hanno svolto, **per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualità di responsabili** dell'incarico;
 2. sono stati, **per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione** iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione;
 3. sono stati, **per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale**.

Contenuti del controllo di qualità

Chi fa in controlli? /2

Inoltre:

1. Sono obbligati al **segreto professionale**
2. **Non debbono avere incarichi di revisione**, né avere rapporti di alcun tipo con società di revisione
3. Se una persona è stata dipendente di una società di revisione, **devono trascorrere 3 anni dalla cessazione del rapporto** prima che detta persona possa essere controllore di tale società
4. Non possono essere **coniuge, parente o affine entro il 4 grado del revisore** sottoposto a controllo, né se intrattiene con loro **relazioni di affari o finanziarie**

In generale, la selezione dei controllori da assegnare a ciascun incarico di controllo di qualità deve avvenire in base ad una procedura obiettiva volta a **escludere ogni conflitto di interesse** tra soggetto controllato e controllore!

NB: Il MEF deve emettere decreti e regolamenti che disciplinano in concreto anche questi aspetti!

Contenuti del controllo di qualità

Chi e quando verrà controllato?

In base al comma 5 dell'art.20 D.Lgs.39/2010, i revisori saranno soggetti a controllo:

- sulla base dell'**analisi del rischio**
- se revisionano società che redigono il **bilancio in forma ordinaria**, il controllo deve avvenire almeno ogni 6 anni

A mio avviso, l'interpretazione più plausibile del concetto di «**analisi del rischio**» è che, una volta selezionato il revisore, gli incarichi che saranno controllati saranno quelli che presentano profili di rischio più elevati (salvo verificare poi i criteri seguiti dal revisore per valutare i profili di rischio)

Altra interpretazione possibile: l'«**analisi del rischio**» sarebbe da intendersi come grado di concentrazione degli incarichi. Ma pare difficilmente sostenibile, visto che il MEF, prima di selezionare il revisore ed iniziare i controlli, non dispone delle risultanze delle procedure di revisione, fra cui la valutazione del rischio di incarico.

[Attendiamo i decreti e le istruzioni MEF per chiarire ogni dubbio!](#)

Contenuti del controllo di qualità

I controlli di qualità nella legge

L'art. 20 («Controllo della qualità»), commi 13 e 14, del D.lgs. 39 /2010 testualmente recitano:

*«13. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei **documenti** selezionati, include una valutazione della **conformità** ai principi di revisione e ai requisiti di **indipendenza** applicabili, della **quantità e qualità delle risorse impiegate**, dei **corrispettivi** per la revisione, nonché' del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.*

*14. I controlli della qualità sono **appropriati e proporzionati** alla **portata** e alla **complessità** dell'attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di controllo».*

Contenuti del controllo di qualità



Controlli di qualità, maghi della revisione, credibilità del revisore

Fra gli aspetti che verranno valutati dal controllo di qualità ex ISQC1, così come ripresi dai citati commi 13 e 14 dell'art 20 D.lgs. 39/2010, meritano di essere menzionati i seguenti:

1. La **quantità e qualità delle risorse impiegate**, che implicano il riferimento anche al **numero degli incarichi** che un revisore può adeguatamente seguire.

Esiste una particolare categoria di revisori che:

- riescono a gestire adeguatamente molti incarichi di revisione complessi e con scadenze concomitanti,
- non hanno esperienze di revisione,
- non si avvalgono di collaboratori con esperienza di revisione,
- sono contemporaneamente in grado di svolgere una miriade di altre attività professionali.

Questi soggetti, oltre a dimostrare di possedere i requisiti richiesti dagli standard professionali e dalla legge, **dovranno anche dimostrare:**

- a) di avere il domicilio fiscale in comuni dove le giornate durano almeno 50 ore
- b) di avere il dono della scienza infusa
- c) di avere il dono dell'ubiquità come S. Pio da Pietrelcina (che peraltro non è mai stato iscritto nel Registro MEF), che ti permette di essere fisicamente in più aziende nello stesso momento

2. La **complessità** e la **portata** dell'attività svolta: se il revisore ha incarichi semplici, il controllo di qualità sarà più snello; se ha incarichi complessi, anche il livello di controllo di qualità sarà evidentemente più approfondito

Contenuti del controllo di qualità

I controlli di qualità non riguardano solo le carte di lavoro

Il MEF deve ancora regolamentare il concreto esercizio dei controlli di qualità

Nel frattempo, tenendo conto dei 2 ISA citati, è verosimile attendersi che il controllo di qualità riguarderà alcuni aspetti fondamentali, fra cui:

1. **uno o più incarichi di revisione (ISA 220)**, con riferimento a:

- La valutazione dei rischi di incarico e di revisione
- La pianificazione
- Lo svolgimento delle procedure di revisione
- La coerenza fra giudizio espresso nella relazione e le conclusioni raggiunte sulle varie asserzioni/aree di bilancio
- La coerenza delle carte di lavoro con le conclusioni, la loro chiarezza intrinseca («*self explaining*»)
- L'adeguatezza del compenso rispetto al carico di lavoro e ai rischi assunti

2. **l'idoneità tecnica ed organizzativa del revisore legale (ISCQ1)**, in relazione alla complessità e al tempo richiesto dal proprio portafoglio incarichi (*si rimanda all'ISQC 1 per approfondimenti*). Ad esempio:

- Le procedure di formazione
- I collaboratori
- Le procedure di controllo interno della qualità
- La verifica periodica dei requisiti di indipendenza

Ultime notizie sul controllo di qualità

Da valutare con «scetticismo professionale» (traduzione: prendere con le molle)

Secondo quanto riferito da Raffaele Marcello del CNDCE ad un convegno sul collegio sindacale e sulla revisione legale del 25-3-2019, organizzato dagli ordini di Torino, Milano, Roma e Bari (fonte: Eutekne.info del 26-3-2019), a proposito del controllo di qualità ha affermato quanto segue:

*«Stiamo lavorando con il Ministero affinché possa esserci un'introduzione graduale. **Nel 2019 non ci saranno controlli, partiranno dal 2020 sui bilanci 2019.** Nel caso in cui nei primi controlli dovessero emergere irregolarità, ci saranno dei richiami o suggerimenti, mentre a partire dall'anno successivo scatteranno le sanzioni».*

Art 2086 cc: assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Obbligo di dotarsi di un sistema di allerta (*Early Warning*)

Secondo il nuovo testo dell'art. 2086 c.c. (art. 375 CCI):

- «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della **crisi dell'impresa** e della perdita della **continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Nuovi obblighi e responsabilità per il revisore

Nuovi **obblighi e responsabilità** per il revisore (vedi art. 14 CCI):

1. **Valutare costantemente** l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società
2. **Segnalare immediatamente** all'organo amministrativo l'esistenza di situazioni di crisi

Art 2086 cc: assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Rapporto fra revisione e sistema di allerta

E' evidente il collegamento fra la revisione legale e la verifica dell'adeguatezza del sistema di allerta («*Early Warning*») messo in piedi dalla società: la base dati, se non è **attendibile** non potrà mai essere **adeguata** !

I **dati attendibili** (quindi, la revisione) sono il

presupposto

per un efficace sistema di *Early Warning*

1. devono essere **consuntivi**, **previsionali**, o **entrambi**?
2. **contabili** e/o **extracontabili** (es. analisi di settore, dati macroeconomici) ?



I dati, oltre che attendibili, dovranno essere:

- **Aggiornati tempestivamente e frequentemente**
- **Idonei** a intercettare situazioni di crisi e perdita di continuità aziendale



Art 2086 cc: assetto organizzativo, amministrativo e contabile



Tante domande (le piccole società come multinazionali?)

Alcuni dei molti **interrogativi (e perplessità)** che scaturiscono dalla lettura della norma:

1. le piccole società come si stanno preparando a tutto questo?
2. **ad oggi mancano ancora gli indicatori del CNDCEC...** Come si devono comportare le società e i consulenti nel frattempo?
3. il cliente quanto sarà disposto a pagare (e se) al commercialista che lo assisterà nell'implementazione dell'«adeguato assetto»?
4. gli indicatori per le grandi società saranno applicabili anche alle piccole?
5. come dovranno muoversi gli organi di controllo/revisore per evitare di segnalare «falsi positivi» o omettere segnalazioni di situazioni reali?

Art 2086 cc: assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Nuovi contenuti per consulenti



E' ragionevole attendersi che, almeno per le imprese che delegano alcune funzioni all'esterno (es. la redazione del bilancio), **gli impatti sul lavoro dei commercialisti siano rilevanti**

E' altresì ragionevole ritenere che queste modifiche sposteranno la consulenza dei professionisti verso contenuti **sempre più aziendalistic!**

Se gestita correttamente, questa norma può portare benefici alle società, e anche interessanti opportunità professionali ed economiche per i commercialisti/consulenti

